



COMUNE DI MORESCO

Provincia di Fermo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 26-06-2026

,li 26-06-2026

Registro Generale n. 17

ORDINANZE SINDACALI

N. 3 DEL 26-06-2026

Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: MISURE DI PREVENZIONE PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE IN CONDIZIONI DI PROLUNGATA ESPOSIZIONE AL SOLE A DECORRERE DALLE ORE 00:00 DEL 24 GIUGNO 2026 E FINO ALLE ORE 24:00 DEL 31 AGOSTO 2026. DIVIETO LAVORATIVO TRA LE ORE 12:30 E LE ORE 16:00

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di giugno, il Sindaco **SPLENDIANI MASSIMILIANO**

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature della presente stagione sta rendendo rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

VISTA l'Ordinanza del residente della Giunta Regionale n.1 del 22.06.2026 ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica – misure di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di prolungata esposizione al sole"

RITENUTE la necessità e l'urgenza, per le aree del territorio comunale interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, in particolare le attività svolte nel settore agricolo e florovivaistico, nella logistica (indipendentemente dal settore merceologico), nei cantieri edili, stradali all'aperto e nelle attività estrattive svolte in cava, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTO che, al fine di prevenire situazioni di esposizione prolungata alla radiazione solare e ridurre conseguentemente il rischio da calore, i datori di lavoro possano adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali idonee ad evitare o limitare l'irraggiamento diretto dei lavoratori nella fascia oraria maggiormente critica, comprendenti, a titolo esemplificativo, la rimodulazione degli orari di lavoro mediante anticipazione dell'inizio delle attività nelle ore mattutine ed eventuale prosecuzione nelle ore serali, la riprogrammazione delle lavorazioni, l'esecuzione delle attività in aree ombreggiate o protette, anche mediante strutture fisse o mobili, l'alternanza del personale esposto, l'incremento delle pause di recupero in aree idonee, nonché l'utilizzo di attrezzature e mezzi che consentano di ridurre l'esposizione diretta alla radiazione solare;

RITENUTO che le misure sopraindicate possano anche essere adottate su specifica istanza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) o delle organizzazioni sindacali ed essere oggetto di comunicazione ai lavoratori interessati, agli RLS/RLST e alle organizzazioni sindacali;

RITENUTO d'altra parte che per le attività di consegna merci effettuate mediante velocipedi, anche a pedalata assistita, i soggetti organizzatori del servizio adottino ogni misura utile atta a prendere in considerazione il rischio da calore nella definizione dei tempi di consegna e delle distanze di percorrenza, garantendo che ciò non comporti effetti negativi sotto il profilo retributivo o reputazionale per gli operatori. Gli stessi soggetti assicurano inoltre la fornitura di idonee misure e dotazioni finalizzate alla mitigazione del rischio, in coerenza con le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" (Es. creme solari, acqua);

RITENUTO, pertanto, di disporre, a decorrere **dalle ore 00:00 del 27 giugno 2026 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2026**, termine eventualmente prorogabile, **il divieto lavorativo**

tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;

ORDINA

Per i motivi rappresentati in premessa, a decorrere dalle ore 00.00 del 27 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, termine eventualmente prorogabile, limitatamente ai giorni e nelle aree del territorio regionale per i quali la mappa del rischio pubblicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”, è vietato, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, lo svolgimento di attività lavorative svolte prevalentemente in ambiente esterno che comportino esposizione prolungata alla radiazione solare.

Rientrano nell’ambito di applicazione della presente ordinanza, in particolare, le attività svolte nel settore agricolo e florovivaistico, le attività di movimentazione, deposito, carico e scarico merci svolte in aree esterne nell’ambito della logistica (indipendentemente dal settore merceologico), i cantieri edili, stradali e navali all’aperto e le attività estrattive svolte in cava.

Inoltre, per le attività di consegna merci effettuate mediante velocipedi, anche a pedalata assistita, i soggetti organizzatori del servizio adottano adeguate misure organizzative finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori al rischio da calore, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e assicurando la disponibilità di idonee misure e dotazioni di protezione in coerenza con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (Es. creme solari, acqua).

DEROGA

al regolamento locale in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, entro 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Lapedona per la durata di giorni 15 (quindici) ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nonché l'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

la diffusione dei contenuti del presente provvedimento alla cittadinanza e alle imprese attraverso i canali informativi telematici e i canali social ufficiali dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPLENDIANI MASSIMILIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2026 al 11-07-2026

Lì 26-06-2026

IL SINDACO
F.to SPLENDIANI MASSIMILIANO

Copia conforme all'originale.

Lì 26-06-2026

IL SINDACO
SPLENDIANI MASSIMILIANO